

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TIVOLI**

in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 4551/2016 del Tribunale di Tivoli promossa da

IMPRESA

PARTE ATTRICE

nei confronti di BANCA

PARTE CONVENUTA

nonché la SOCIETA'

TERZA CHIAMATA

Conclusioni come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Impresa conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Banca, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:*

- 1) accertare e determinare per tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG);*
- 2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;*
- 3) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il complessivo importo di Euro 158.669,00 di cui Euro 90.659,57 per il riconoscimento del superamento del tasso soglia ed Euro 68.009,44 per effetto di anatocismo, così come rileva dai saldi dei conti corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU;*
- 4) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca, relativamente ai rapporti di conto corrente indicati in narrativa;*
- 5) accertare e dichiarare la nullità della efficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;*
- 6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c, ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data*

*Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Adriana Mazzacane, n. 976 del 22 luglio 2019*

*di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;*

*7) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;*

*8) in ogni caso, ferma la riserva in precedenza formulata, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;*

*9) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;*

*10) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari."*

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta la quale eccepiva la inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda attorea e più in particolare:

a) il difetto di legittimazione passiva di BANCA con istanza per la chiamata in causa di terzo, la SOCIETA';

b) l'inammissibilità della domanda attorea di indebito oggettivo perché il conto corrente intrattenuto dal cliente odierno attore con la banca era ancora in essere;

c) l'inammissibilità della domanda per carenza probatoria imputabile a parte attrice avendo la stessa omesso di richiedere la documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B.;

d) la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio;

e) l'infondatezza e inammissibilità della asserita violazione del principio di buona fede da parte della banca. Concludeva con la richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda con vittoria

di spese di lite.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata SOCIETA' la quale concludeva:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:*

*In via preliminare:*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della chiamata in causa di SOCIETA' formulata da Banca, per le ragioni esposte e, per l'effetto, pronunciare il rigetto delle domande svolte nei confronti della Banca terza chiamata;*

*Sempre in via preliminare, e nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di una responsabilità di SOCIETA' per i fatti di cui all'atto di chiamata di terzo:*

*- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte attrice per tutte le rimesse di natura solutoria, ossia effettuate ultra-fido e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio in riferimento al c/c n. OMISIS;*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di ripetizione per le ragioni esposte in atti;*

*In via principale e nel merito:*

*- rigettare comunque nel merito tutte le domande formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;*

*In via istruttoria:*

*- rigettare le istanze istruttorie formulate dalle parti;*

*In ogni caso:*

*- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA".*

*Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Adriana Mazzacane, n. 976 del 22 luglio 2019*

La causa veniva istruita con il deposito della documentazione in atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e all'udienza del 28/3/19 dinanzi a questo Giudice.

La domanda formulata da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile.

Le domande di ripetizione avanzate da parte attrice, e di restituzione, complessivamente, della somma di euro 158.669,00, sono inammissibili in quanto i conti correnti oggetto della domanda medesima, al momento dell'introduzione del presente giudizio, erano ancora aperti e, dunque, non ancora attuale il diritto del correntista di ripetere somme eventualmente versate in eccesso.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte ove il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell'indebitato è inammissibile la domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali e la conseguente domanda di rideterminazione del saldo relativo al rapporto di un conto corrente degli addebiti illegittimamente applicati, poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall'inizio del rapporto.

Nella fattispecie parte attrice, che ha introdotto il giudizio nel 2016, quando ancora i conti correnti *de quibus* erano entrambi in essere, non ha fornito prova delle rimesse solutorie e quindi immediatamente ripetibili. Le sole rimesse di natura solutoria, infatti, determinano, in quanto eventualmente indebite, un pagamento effettivo, ripetibile, a fronte del quale può vantarsi un credito attuale in capo al correntista.

Ed ancora, la domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali e la conseguente domanda di rideterminazione del saldo relativo al rapporto di un conto corrente è inammissibile ove vi sia una generica contestazione degli addebiti mossi avverso l'operato della Banca, senza la conseguenziale prova circa i fatti asseritamente contestati all'istituto convenuto.

Chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, pertanto, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebitato oggettivo ex art. 2033 c.c..

Parte attrice non ha assolto all'onere di provare l'avvenuto pagamento delle somme contestate, nonché dell'illegittimità dello stesso. Non ha prodotto tutti gli estratti analitici relativi ai due conti correnti né copia dei relativi contratti e, tanto, al fine della ricostruzione del rapporto sottostante con la banca.

Lo stesso vale per le clausole asseritamente illegittime, nonché per le singole poste ritenute indebite.

Nella fattispecie, l'odierna attrice non ha prodotto la suddetta documentazione, gli estratti analitici, infatti, sono stati depositati solo in parte. La lettera inviata alla Banca odierna convenuta in data 24/4/14 è assolutamente generica e mancata degli elementi essenziali per essere considerata una richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 119 T.U.B. Infatti viene menzionato solo il nome del correntista, si fa riferimento ad un conto corrente generico che non viene indicato e identificato, né si menzionano i contratti tra le parti. La richiesta, di contro, deve contenere i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. Né l'onere suddetto può ritenersi assolto con il deposito della perizia di parte in quanto le perizie di parte sono prive di autonomo valore probatorio, costituendo una semplice

*Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Adriana Mazzacane, n. 976 del 22 luglio 2019*

allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.

Infine, anche la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né allo scopo di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti, elementi o circostanze non provati. Consulenza che, infatti, non veniva ammessa dal precedente giudice.

La domanda di parte attrice è dunque inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la inammissibilità della domanda formulata da parte attrice per le motivazioni di cui in parte motiva;
- 2) condanna la parte attrice Impresa al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta Banca e della terza chiamata società, che liquida in euro 6.815,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento.

Tivoli 17/07/2019

Il Giudice  
Dott.ssa Adriana Mazzacane

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*